SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 267**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 novembre 1989.

Autorizzazione alla riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare della pesca nel Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le istanze separate pervenute il 20 ottobre 1989 con le quali la Banca Popolare della pesca, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Trapani, ed il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, hanno chiesto la riduzione del termine, previsto dall'art. 2503 del codice civile, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare della pesca nel Monte dei Paschi di Siena;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Visti i nulla osta della Banca d'Italia in data 28 luglio 1989;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di interesse pubblico;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Si autorizza l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per l'attuazione della fusione per incorporazione della Banca popolare della pesca nel Monte dei Paschi di Siena.

Roma, addì 13 novembre 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A5261

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 novembre 1989.

Autorizzazione all'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Torino all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerato che la sezione III del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 marzo 1985 ha delegato al comitato per la cardiologia e cardiochirurgia, istituite con decreto ministeriale 3 agosto 1983, l'esame dei requisiti minimi necessari per ottenere l'autorizzazione al trapianto cardiaco e delle relative istanze;

Vista la proposta formulata dal predetto comitato, sulla base degli accertamenti tecnici effettuati, che prevede l'attivazione - in aggiunta ai centri già autorizzati - della seguente unità operativa:

Torino, Università degli studi, istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiochirurgia;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità, in data 3 giugno 1987, che ha confermato e fatto proprio il parere del predetto comitato;

Vista l'istanza inoltrata dal rettore dellUniversità degli studi di Torino;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, in data 3 maggio 1988;

Sentito il successivo parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 luglio 1988;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Torino, è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cuore da cadavere prelevato in Italia ed importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite nel complesso operatorio del centro di cardiochirurgia dell'Università di Torino.

È altresì consentito all'équipe autorizzata con il presente decreto di effettuare il prelievo di cuore anche presso altri centri autorizzati alle attività di cui al punto *a*) dell'art. 1.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Morea prof. Mario, titolare della cattedra di cardiochirurgia dell'Università degli studi di Torino;

Di Summa dott. Michele, ricercatore confermato dell'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Torino;

Ottino dott. Gianmaria, aiuto ospedaliero della divisione di cardiologia U.S.L. n. 8 di Torino;

Poletti prof. Giuseppe, professore associato di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi di Torino;

Villani dott. Massimo, aiuto ospedaliero della divisione di cardiologia U.S.L. n. 8 di Torino;

Agaccio dott. Gianni, Baratta dott. Luigi, Casabona dott. Riccardo, Comoglio dott.ssa Chiara, Donegani dott. Enrico, Pansini dott. Stefano, Trucano dott. Giorgio, Zattera dott. Giuseppe, Biancardi dott.ssa Laura e Castenetto dott. Enzo, assistenti ospedalieri della divisione di cardiologia U.S.L. n. 8 di Torino;

Costa dott. Paolo e Pignatelli dott.ssa Maria Giuseppina, aiuti ospedalieri della divisione di cardiologia U.S.L. n. 8 di Torino;

Giordano dott. Gianbeppe, Lupo dott. Mario, Matani dott.ssa Anna e Scarella dott.ssa Maria Rita, assistenti ospedalieri della divisione di cardiologia U.S.L. n. 8 di Torino.

Art. 4.

Il Ministero della sanità formula, aggiorna e diffonde raccomandazioni in merito ai criteri cui dovranno attenersi le istituzioni di cui all'art. 2 e quelle ad esse collegate relativamente alla:

immissione nell'elenco nazionale di potenziali riceventi e gestione dell'elenco;

assistenza pre/post-trapianto, modalità operative delle equipes di prelievo e di rianimazione.

Il Ministero della sanità verifica con periodicità biennale lo sviluppo del programma dei centri e l'attività dei centri stessi, riferisce al Consiglio superiore di sanità, mantiene regolari collegamenti con la regione Piemonte.

Il Ministero della sanità per i compiti sopra specificati si avvale della consulenza del suddetto comitato per la cardiologia e cardiochirurgia.

Art. 5.

L'istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare - cattedra di cardiochirurgia per la ricerca dei caratteri immunogenetici dei donatori e dei riceventi si avvarrà del servizio di immunologia dei trapianti dell'istituto di genetica medica che svolge le funzioni di centro regionale riferimento.

Art. 6.

Il Ministero della sanità cura:

a) la standardizzazione ed il controllo di qualità della lettura delle biopsie miocardiche dei trapiantati;

b) la definizione dei protocolli di espianto dei cuori dei riceventi nonché dei cuori dei trapiantati deceduti;

c) coordinamento dei protocolli di studio dei medesimi.

Per i compiti sopra specificati il Ministero della sanità si avvale dell'Istituto superiore di sanità e degli studi e delle ricerche effettuate dall'istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche - Pisa.

Art. 7.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 8.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 9.

Il rettore dell'Università degli studi di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1989

Il Ministro: DE LORENZO

89A5232

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO 20 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio in data 30 gennaio 1987 e 9 dicembre 1988; del consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1987 e 14 febbraio 1989; del senato accademico in data 16 marzo 1987 e 9 febbraio 1989 che hanno approvato la modifica di statuto per la scuola di specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 20 maggio 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 339 a 347, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale, sono soppressi.

Dopo l'art. 338, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale.

Scuola di specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale

Art. 339. — È istituita presso l'Università di Bologna la scuola di specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale, la cui direzione ha sede presso la facoltà di economia e commercio - dipartimento di discipline giuridiche dell'economia e dell'azienda.

La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo delle attività di applicazione del diritto del lavoro e della sicurezza sociale. Essa conferisce il diploma di specialista in diritto del lavoro e sicurezza sociale.

Art. 340. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 341. — In relazione alle strutture disponibili, il numero degli iscritti non può essere superiore a quaranta per ogni anno di corso e complessivamente ad ottanta per l'intero corso di studi.

Art. 342. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze sociali o sociologia, statistica e demografia e coloro che siano in possesso di un titolo accademico estero accettato dalle competenti autorità accademiche italiane, in quanto ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola, a quello richiesto dal presente articolo.

Art. 343. — Il concorso di ammissione alla scuola, bandito con decreto rettorale, è per esami e per titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale del candidato nell'area delle discipline inerenti al diritto del lavoro e della sicurezza sociale;

b) in un colloquio, sempre sulle medesime discipline.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame scritto, in misura non superiore al 30% del medesimo.

Costituiscono titoli:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea nelle discipline attinenti alla specializzazione;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 19 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 344. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 345. — Gli insegnamenti della scuola, afferenti alle facoltà di economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche dell'Università di Bologna, sono i seguenti:

1° Anno:

diritto del lavoro (1° anno);
diritto della sicurezza sociale (1° anno);
diritto sindacale;
diritto comunitario ed internazionale del lavoro;
rapporto di pubblico impiego;
storia dei movimenti sindacali;
economia e politica del lavoro;
sociologia e psicologia del lavoro.

2° Anno:

diritto del lavoro (2° anno);
diritto della sicurezza sociale (2° anno);
diritto comparato del lavoro e della sicurezza sociale;
diritto processuale del lavoro;
diritto penale del lavoro;
relazioni industriali.

Il consiglio della scuola, in relazione a particolari esigenze, può deliberare di attivare insegnamenti opzionali.

I corsi potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze ed altre iniziative didattiche.

Art. 346. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma è composta da cinque professori di ruolo docenti presso la scuola, designati dal consiglio della scuola medesima.

Art. 347. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Il direttore ha la responsabilità della scuola. È eletto dal consiglio con voto segreto tra i professori di ruolo della prima fascia, che insegnino presso la scuola. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia, la direzione è affidata ad un professore associato, che insegni presso la scuola.

Il direttore convoca il consiglio della scuola e lo presiede.

Ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di

laurea. Promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 348. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti, che insegnano presso la scuola medesima, compresi i docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletta secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 349. — Il consiglio della scuola conduce e coordina le attività della medesima con i consigli di dipartimento e delle facoltà interessate, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che compongono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto ai vari insegnamenti da attivare con apposita delibera delle facoltà interessate, sentiti i consigli di dipartimento coinvolti.

Art. 350. — La frequenza ai corsi è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Gli specializzandi sono tenuti a seguire i corsi di lezione e a partecipare a tutte le altre attività didattiche, previste, per ciascun anno di corso dal manifesto annuale degli studi.

Art. 351. — Alla fine di ciascun anno lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, davanti ad una commissione, nominata dal consiglio, e costituita dai docenti delle discipline relative all'anno di corso; la commissione è presieduta dal direttore. Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno. È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 352. — Il calendario dei corsi di studio e delle altre attività didattiche è stabilito dal consiglio della scuola anno per anno. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento.

Art. 353. — Il corso si conclude con un esame di diploma davanti alla commissione di cui all'art. 346. Esso consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento attinente ad una o più materie del corso. L'esame di diploma deve attestare la preparazione scientifica e la competenza professionale del candidato nelle materie inerenti alla specializzazione in diritto del lavoro e della sicurezza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, addì 20 settembre 1989

Il rettore: ROVERSI MONACO

89A5238

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO 27 settembre 1989.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987 recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1987, registro n. 52, foglio n. 164, con il quale è stata istituita la scuola di specializzazione in fisica sanitaria;

Rilevato che all'art. 287 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987 è stato erroneamente indicato l'insegnamento di «strumentazione e tecnologie *biochimiche*» anziché «strumentazione e tecnologie *biomediche*»;

Rilevato altresì che è stato erroneamente suddiviso in due insegnamenti l'insegnamento di «metodologie fisiche nelle tecniche diagnostiche strumentali»;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987 citato nelle premesse è così rettificato:

ERRATA:	CORRIGE:
Art. 287	Art. 287
Le materie di insegnamento sono le seguenti:	Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno	*1° Anno*
complementi di fisica;	complementi di fisica;
elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana;	elementi di biologia, anatomia e fisiologia umana;
fisica e dosimetria delle radiazioni;	fisica e dosimetria delle radiazioni;
strumentazione e tecnologie *biochimiche;*	strumentazione e tecnologie *biomediche;*
un corso a scelta tra:	un corso a scelta tra:
effetti biologici delle radiazioni;	effetti biologici delle radiazioni;
elementi di biofisica;	elementi di biofisica;
elettronica e strumentazione nucleare.	elettronica e strumentazione nucleare.

2° Anno	*2° Anno*
protezione personale e ambientale;	protezione personale e ambientale;
informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie;	informatica e statistica nelle applicazioni sanitarie;
fisica e dosimetria della radiazione;	fisica e dosimetria della radiazione;
strumentazione e tecnologie biomediche;	strumentazione e tecnologie biomediche;
un corso a scelta tra:	un corso a scelta tra:
metodologie fisiche nella radioterapia;	metodologie fisiche nella radioterapia;
metodologie fisiche nelle tecniche; diagnostiche strumentali.	*metodologie fisiche nelle tecniche diagnostiche strumentali.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 27 settembre 1989

Il rettore: GUERRINI

89A5237

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO 27 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 12 dicembre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

I vigenti articoli dal 569 al 587 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in psicologia, che muta denominazione in quella di psicologia clinica, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 623 e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola sopracitata ed alla istituzione della scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita.

Scuola di specializzazione in psicologia clinica

Art. 624. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola si articola nei due seguenti indirizzi:

psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo;
psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico, in ambito individuale e di gruppo, nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, nonché nel campo della devianza, con competenze proprie della professionalità psicologica nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo e indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni.

Art. 625. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci ore per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 626. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il dipartimento di psicologia e le facoltà di medicina e chirurgia e di lettere e filosofia (istituto di psicologia).

Art. 627. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 628. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psicodiagnostica;

c) psicoterapie individuali e di gruppo;

d) interventi psicologici nelle istituzioni.

Art. 629. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

teorie e metodologia della psicologia clinica;

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica;

psicologia dello sviluppo;

psicofisiologia clinica;

psicologia sociale e dei gruppi;

genetica medica del comportamento;

neurofisiologia e psicofarmacologia.

b) Psicodiagnostica:

teoria e tecnica dei test psicologici;

teoria e tecnica del colloquio clinico;

teorie e tecniche di analisi del comportamento;

teorie e tecniche di analisi istituzionale;

psicopatologia generale e dell'età evolutiva;

psichiatria;

neuropsicologia clinica.

c) Psicoterapie individuali e di gruppo:

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico;

psicoterapia psicoanalitica;

psicoterapia comportamentale;

psicoterapia relazionale sistemica;

tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapie di sostegno;

tecnica delle psicoterapie brevi;

psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento;

tecniche di intervento psicologico sui gruppi;

tecniche di prevenzione e controllo dello «stress»;

tecniche di intervento psicologico sulle istituzioni;

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza;

interventi psicologici sull'anziano.

d) Interventi psicologici nelle istituzioni:

psicologia delle istituzioni e tecniche di intervento;

organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria;

aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione;

psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica;

interventi psicologici negli handicap;

interventi psicologici in campo gerontologico;

analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni;

psicosomatica;

medicina criminologica e psichiatria forense;

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario;

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico;

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico.

Art. 630. — La scuola si articola in un primo biennio, in cui le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni ai due indirizzi, e in un secondo biennio con attività didattiche e pratiche differenziate per ciascun indirizzo.

L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore.

Entro il 31 maggio del secondo anno di corso, gli specializzandi devono dichiarare l'indirizzo che intendono seguire nel biennio successivo.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 220):

teoria e metodologia della psicologia clinica	ore	50
psicologia dello sviluppo	»	60
genetica medica del comportamento	»	50
psicologia sociale e dei gruppi	»	60

Psicodiagnostica (ore 180):

teoria e tecnica dei test psicologici ore 60

teoria e tecnica del colloquio clinico » 60

psicopatologia generale e dell'età evolutiva . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 180):

metodi e tecniche quantitative in psicologia clinica . . . . ore 60

psicofisiologia clinica . . . . » 60

neurofisiologia e psicofarmacologia . » 60

Psicodiagnostica (ore 220):

teorie e tecniche di analisi del comportamento . . . . » 60

psichiatria . . . . » 60

neuropsicologia clinica . . . . » 50

teorie e tecniche di analisi istituzionale » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 400):

teorie e modelli dell'intervento psicoterapeutico . . . . ore 70

psicoterapia psicoanalitica . . . . . . » 70

psicoterapia comportamentale . . . . » 70

psicoterapia relazionale sistemica . . » 70

tecniche di prevenzione e di controllo dello «stress» . . . . » 60

tecniche di intervento psicologico nelle istituzioni . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicologia e psicoterapia individuale e di gruppo:

Psicoterapie individuali e di gruppo (ore 400):

tecniche delle psicoterapie brevi . . . ore 70

tecniche di intervento sulla crisi e psicoterapia di sostegno . . . . » 70

psicodinamica della coppia e della famiglia e tecniche di intervento . . . . . . » 70

tecniche di intervento psicologico sui gruppi . . . . » 70

psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza. . . . . ore 60

interventi psicologici sull'anziano . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 400):

psicosociologia delle istituzioni e tecniche di intervento . . . . ore 70

organizzazione e legislazione sanitaria, scolastica e penitenziaria . . . . » 60

aspetti psicologici dell'educazione sanitaria e della prevenzione. . . . . » 60

psicologia e fisiopatologia della riabilitazione medica e chirurgica . . . . » 70

analisi della domanda e programmazione dell'intervento nelle istituzioni . . . . » 70

psicosomatica . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di psicologia dell'intervento clinico nelle istituzioni:

Interventi psicologici nelle istituzioni (ore 400):

interventi psicologici negli handicap ore 70

interventi psicologici in campo gerontologico. . . . . » 70

medicina criminologica e psichiatria forense . . . . » 60

interventi psicologici nell'ambito giudiziario e penitenziario . . . . » 60

psicodinamica della devianza minorile e tecniche di intervento psicologico. . . . . » 70

psicodinamica delle tossicodipendenze e tecniche di intervento psicologico. . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 631. — Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto, possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 627, i candidati in possesso di altre lauree i quali abbiano superato almeno cinque esami in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Art. 632. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza in alcune cliniche universitarie o reparti ospedalieri e servizi convenzionati delle U.S.S.L.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 633 (*Norme transitorie*). — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 634. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita

Art. 635. — È istituita la scuola di specializzazione in psicologia del ciclo di vita presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola si articola nei seguenti indirizzi:

psicologia del bambino, dell'adolescente e della famiglia;
psicologia dell'adulto e dell'anziano;
psicologia dell'educazione;
psicologia dei disturbi cognitivi e degli handicap.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a compiere interventi psicologici nelle diverse fasi del ciclo di vita, nei processi educativi, nonché sui soggetti con disturbi cognitivi o portatori di handicap.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia del ciclo di vita, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 636. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

Il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno gli indirizzi da attivare e il numero massimo degli iscrivibili a ciascun indirizzo.

Art. 637. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola l'istituto di psicologia (facoltà di lettere e filosofia), il dipartimento di filosofia (facoltà di lettere e filosofia) e le facoltà di lettere e filosofia medicina e chirurgia, scienze politiche, giurisprudenza.

Art. 638. — Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia.

I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto.

Art. 639. — Le materie di insegnamento e le attività pratiche sono comuni a tutti gli specializzandi per il primo anno, per i successivi due anni differiscono a seconda dell'indirizzo scelto.

Qualora sia prevista l'attivazione di più indirizzi, gli iscritti al primo anno sono tenuti a dichiarare, entro il 31 maggio, quale indirizzo intendano seguire nel biennio di specializzazione.

Per il *1° Anno* il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento:

psicologia del ciclo di vita;

psicologia e psicopatologia del linguaggio;

neuropsicologia dei disturbi sensoriali, motori e cognitivi;

prevenzione e trattamento del disadattamento sociale e della devianza;

tecniche psicometriche;

tecniche del colloquio e dell'intervista;

modelli di intervento psicoterapeutico.

Per il successivo biennio, il piano di studi comprende i seguenti corsi di insegnamento.

Indirizzo di psicologia del bambino, dell'adolescente e della famiglia:

2° Anno:

psicologia dei primi anni di vita;

psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza;

psicologia e psicopatologia della coppia e della famiglia;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile;

psicologia dell'ambiente di vita;

psicologia dell'adozione e dell'affidamento eterofamiliare;

diritto di famiglia e legislazione di tutela dei minori.

3° Anno:

tecniche di esame della personalità in età evolutiva;

prevenzione, diagnosi e trattamento precoce dei disturbi dello svilupo e dell'handicap;

consulenza psicologica alla gravidanza e alla maternità;

consulenza psicologica nelle istituzioni per l'infanzia;

tecniche di intervento psicologico sul bambino malato;

consulenza psicologica all'adolescente;

legislazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari.

Indirizzo di psicologia dell'adulto e dell'anziano:

2° Anno:

psicologia dell'età adulta e dell'età senile;

neurofisiologia dell'invecchiamento;

psicopatologia dell'età adulta e dell'età senile;

psicodiagnostica delle funzioni cognitive nell'adulto e nell'anziano;

psicologia dell'ambiente di vita;

psicologia dei gruppi e tecniche di intervento;

metodologie e tecniche dell'intervento formativo.

3° Anno:

tecniche di esame della personalità nell'età adulta e nell'età senile;

tecniche di intervento nella riabilitazione;

consulenza e intervento sulle problematiche familiari;

consulenza psicologica all'adulto e all'anziano;

psicologia delle comunità e tecniche di intervento;

teorie e tecniche di riqualificazione sociale;

legislazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari.

Indirizzo di psicologia dell'educazione:

2° Anno:

psicologia dell'insegnamento e delle relazioni educative;

psicologia e psicopatologia dell'apprendimento;

aspetti affettivi e motivazioni dello sviluppo e dell'apprendimento;

psicopedagogia delle attività motorie, ludiche ed espressive;

psicopedagogia dei mezzi di comunicazione;

psicopedagogia della lettura e della scrittura;

psicopedagogia dell'apprendimento logico-matematico e scientifico.

3° Anno:

psicologia dell'educazione sessuale;

psicologia del tempo libero e dei gruppi giovanili;

consulenza psicologica agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie;

tecniche di osservazione del comportamento nella scuola;

tecniche di valutazione nella scuola;

psicologia dell'orientamento scolastico e professionale;

legislazione e organizzazione scolastica.

Indirizzo di psicologia dei disturbi cognitivi e degli handicap:

2° Anno:

diagnostica dei disturbi cognitivi e dell'handicap;

diagnostica e trattamento dei disturbi affettivi e relazionali;

diagnostica e trattamento dei disturbi del linguaggio;

epidemiologia e prevenzione dei disturbi dello sviluppo;

psicopatologia della lettura e della scrittura e tecniche di intervento;

psicopatologia del pensiero e tecniche di intervento;

tecniche di modificazione del comportamento.

3° Anno:

tecniche di rieducazione psicomotoria e di intervento riabilitativo;

tecniche di intervento nelle difficoltà di apprendimento;

tecniche di intervento negli handicap gravi;

aspetti psicologici dell'integrazione scolastica;

aspetti psicologici dell'integrazione sociale e professionale;

consulenza psicologica a insegnanti, rieducatori e famiglie;

legislazione e organizzazione dei servizi scolastici e socio-sanitari.

Art. 640. — Le attività pratiche consistono in esercitazioni e tirocini vertenti sull'applicazione di tecniche di indagine e di intervento nel campo della psicologia dell'infanzia, del ciclo di vita.

Queste attività devono essere svolte presso strutture o servizi (universitari o dipendenti da altri enti) operanti nei settori che rivestono specifico interese per l'esercizio della professione di psicologo nell'area pertinente all'indirizzo seguito, e indicati per ciascun anno dal consiglio della scuola.

Art. 641. — Per i primi tre anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente statuto possono essere ammessi al concorso per l'accesso alla scuola, oltre ai candidati in possesso del titolo di studio di cui all'art. 638, i candidati in possesso di laurca in pedagogia o in filosofia o in medicina e chirurgia i quali abbiano superato almeno quattro esami, in discipline psicologiche o psichiatriche e abbiano superato l'esame di laurea con una dissertazione in una di tali discipline.

Art. 642. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 27 settembre 1989

Il rettore: SCHMID

89A5239

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Cremia, dall'ambito territoriale n. 4, individuata con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato denominato La Canna nei pressi dell'alpeggio di Sumer, da adibire a rifugio alpino, da parte del comune di Cremia. (Deliberazione n. IV/45828).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Cremia, per la realizzazione di ristrutturazione e ampliamento del fabbricato denominato La Canna, su area ubicata nel comune di Cremia, mappale 7155, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 11 settembre 1973, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, essendo finalizzata al recupero di un fabbricato da adibire a rifugio escursionistico utilizzabile, altresì, come deposito di materiali ed attrezzature idonee ad eventuali operazioni di soccorso e di pronto intervento nello spegnimento degli incendi;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò considerato che l'intervento proposto non contrasta, per tipologia edilizia e destinazione d'uso, con i caratteri propri della zona;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, tenuto conto che il

fabbricato, anche se localizzato in area non antropizzata, non incide negativamente sul paesaggio ed, inoltre, vuole essere punto di riferimento per il godimento pubblico dello stesso;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Cremia, mapp. 7155, dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Cremia copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 1° agosto 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A5233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno, dall'ambito territoriale n. 2, individuata con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di prolungamento strada S. Rocco-S. Giovanni. (Deliberazione n. IV/46032).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Livigno, per la realizzazione di prolungamento strada S. Rocco-S. Giovanni su area ubicata nel comune di Livigno, mappale 391, 495, 392, 393, 572, 396, 570, 394, 395, 397, 518, 358, 426, 423, 424, 425, 668, 667, 666, 427, 428, 434, 501, 429, 430, 431, 433, 436, 432, 435, 437, 645, 185, 658, foglio 40, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 7 luglio 1960 e legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti nella realizzazione di

collegamento viario alternativo a quello esistente nel centro abitato, che nei periodi di maggiore presenza turistica, risulta insufficiente a far fronte all'affluenza veicolare;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che il tratto di strada in questione viene realizzato in ambito già fortemente antropizzato e non necessita di muri di sostegno a vista; pertanto, non risulta modificato, in modo rilevante, l'assetto del paesaggio;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, che non contrastano con la realizzazione dell'opera in argomento;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno, mappale 391, 495, 392, 393, 572, 396, 570, 394, 395, 397, 518, 358, 426, 423, 424, 425, 668, 667, 666, 427, 428, 434, 501, 429, 430, 431, 433, 436, 432, 435, 437, 645, 185, 658, foglio 40, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 1° agosto 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A5234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno, dall'ambito territoriale n. 2, individuata con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di anello idraulico a protezione dell'abitato tra via Bondio ed Isola. (Deliberazione n. IV/46033).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Livigno, per la realizzazione di anello idraulico a protezione dell'abitato, su area ubicata nel comune di Livigno, mapp. 54, 55, 57, 58, 59, 60, 314, 574, foglio 28, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 7 luglio 1960 e legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, in quanto trattasi di un'opera prescritta dalla pubblica amministrazione a difesa della pubblica incolumità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che la stessa risulta fortemente antropizzata e che le opere di trasformazione richieste non comportano l'introduzione di caratteri estranei e, pertanto, non modificano in modo rilevante l'assetto paesistico attuale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno, mappale 54, 55, 57, 58, 59, 60, 314, 574, foglio 28, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 1° agosto 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A5235

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno, dall'ambito territoriale n. 2, individuata con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione stazione di arrivo della telecabina «Carosello 3000». (Deliberazione n. IV/46034).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali:

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Livigno Funivie S.p.a. per la realizzazione di ristrutturazione stazione di arrivo della telecabina «Carosello 3000», su area ubicata nel comune di Livigno, mapp. 12, foglio 38, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel miglioramento ed ammodernamento di impianti sciistici, finalizzato al rilancio turistico del territorio comunale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto riconferma e migliora l'edificato esistente senza, quindi, compromettere le caratteristiche paesaggistiche della zona;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, che riconfermano sostanzialmente quelli esistenti e più precisamente la sussistenza di piste ed impianti di risalita con relative stazioni;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Livigno, mappale 12, foglio 38 (per la sola superficie interessata dall'opera), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Livigno copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 1° agosto 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A5236

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 217

Corso dei cambi del 9 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1349,250	1349,250	1349,30	1349,250	1349,250	1349,25	1349,150	1349,250	1349,250	1349,25
Marco tedesco	731,340	731,340	731,50	731,340	731,340	731,34	731,280	731,340	731,340	731,34
Franco francese	215,710	215,710	215,85	215,710	215,710	215,71	215,650	215,710	215,710	215,71
Lira sterlina	2140,850	2140,850	2145 —	2140,850	2140,850	2140,85	2141,450	2140,850	2140,850	2140,85
Fiorino olandese	648,020	648,020	648,10	648,020	648,020	648,02	648,020	648,020	648,020	648,02
Franco belga	34,869	34,869	34,89	34,869	34,869	34,86	34,868	34,869	34,869	34,86
Peseta spagnola	11,599	11,599	11,61	11,599	11,599	11,59	11,594	11,599	11,599	11,59
Corona danese	188,530	188,530	188,75	188,530	188,530	188,53	188,540	188,530	188,530	188,53
Lira irlandese	1944,600	1944,600	1945 —	1944,600	1944,600	1944,60	1944,600	1944,600	1944,600	—
Dracma greca	8,165	8,165	8,17	8,165	—	—	8,172	8,165	8,165	—
Escudo portoghese	8,550	8,550	8,55	8,550	8,550	8,55	8,550	8,550	8,550	8,55
E.C.U.	1502,700	1502,700	1503,25	1502,700	1502,700	1502,70	1502,500	1502,700	1502,700	1502,70
Dollaro canadese	1155,100	1155,100	1155 —	1155,100	1155,100	1155,10	1155,800	1155,100	1155,100	1155,10
Yen giapponese	9,452	9,452	9,45	9,452	9,452	9,45	9,453	9,452	9,452	9,45
Franco svizzero	833,380	833,380	834 —	833,380	833,380	833,38	833,600	833,380	833,380	833,38
Scellino austriaco	103,847	103,847	103,95	103,847	103,847	103,84	103,850	103,847	103,847	103,84
Corona norvegese	195,450	195,450	195,50	195,450	195,450	195,45	195,450	195,450	195,450	195,45
Corona svedese	210,400	210,400	210,50	210,400	210,400	210,40	210,370	210,400	210,400	210,40
Marco finlandese	316,590	316,590	316,50	316,590	316,590	316,59	316,570	316,590	316,590	—
Dollaro australiano	1064,600	1064,600	1063 —	1064,600	1064,600	1064,60	1064 —	1064,600	1064,600	1064,60

Media dei titoli del 9 novembre 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	73,625
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101 —
» 10% » » 1977-92	100,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,375
» » » 22- 6-1987/91	89,800
» » » 18- 3-1987/94	73,475
» » » 21- 4-1987/94	73,225
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,375
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,125
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	91,575
» » » TR 2,5% 1983/93	85,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,875
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,875
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	101,150
» » » » 17- 1-1986/91	99,775
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,650
» » » » 1- 3-1984/91	100,125
» » » » 18- 3-1986/91	99,500

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100.400
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	100,275
» » » »	1- 8-1984/91	100 —
» » » »	1- 9-1984/91	99,900
» » » »	1-10-1984/91	100,125
» » » »	1-11-1984/91	100.300
» » » »	1-12-1984/91	100,075
» » » »	1- 1-1985/92	99,900
» » » »	1- 2-1985/92	98,800
» » » »	18- 4-1986/92	98 —
» » » »	19- 5-1986/92	97,325
» » » »	20- 7-1987/92	97,750
» » » »	19- 8-1987/92	97,875
» » » »	1-11-1987/92	97,875
» » » »	1-12-1987/92	97,825
» » » »	1- 1-1988/93	97,200
» » » »	1- 2-1988/93	96,975
» » » »	1- 3-1988/93	96,875
» » » »	1- 4-1988/93	97,150
» » » »	1- 5-1988/93	98,125
» » » »	1- 6-1988/93	98,500
» » » »	18- 6-1986/93	95,950
» » » »	1- 7-1988/93	98,300
» » » »	17- 7-1986/93	95,775
» » » »	1- 8-1988/93	98,150
» » » »	19- 8-1986/93	94,975
» » » »	1- 9-1988/93	97,500
» » » »	18- 9-1986/93	95 —
» » » »	1-10-1988/93	97,675
» » » »	20-10-1986/93	95,950
» » » »	1-11-1988/93	98,050
» » » »	18-11-1986/93	96,700
» » » »	19-12-1986/93	96,350
» » » »	1- 1-1989/94	97,600
» » » »	1- 2-1989/94	97,150
» » » »	1- 3-1989/94	96,925
» » » »	15- 3-1989/94	96,700
» » » »	1- 4-1989/94	96,375
» » » »	1-10-1987/94	97,425
» » » »	1- 2-1985/95	96,275
» » » »	1- 3-1985/95	93,125
» » » »	1- 4-1985/95	92,925
» » » »	1- 5-1985/95	92,975
» » » »	1- 6-1985/95	93,125
» » » »	1- 7-1985/95	94,400
» » » »	1- 8-1985/95	93,825
» » » »	1- 9-1985/95	93,650
» » » »	1-10-1985/95	94,675
» » » »	1-11-1985/95	94,950
» » » »	1-12-1985/95	94,875
» » » »	1- 1-1986/96	94,875
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,725
» » » »	1- 2-1986/96	94,300
» » » »	1- 3-1986/96	93,400
» » » »	1- 4-1986/96	92,950
» » » »	1- 5-1986/96	93,075
» » » »	1- 6-1986/96	94,025
» » » »	1- 7-1986/96	93,700
» » » »	1- 8-1986/96	93,125
» » » »	1- 9-1986/96	93,275
» » » »	1-10-1986/96	93,300
» » » »	1-11-1986/96	93.600
» » » »	1-12-1986/96	94,100
» » » »	1- 1-1987/97	93,600
» » » »	1- 2-1987/97	93,275
» » » »	18- 2-1987/97	93,275
» » » »	1- 3-1987/97	93,275
» » » »	1- 4-1987/97	92,500
» » » »	1- 5-1987/97	93,125
» » » »	1- 6-1987/97	93,675
» » » »	1- 7-1987/97	93,825
» » » »	1- 8-1987/97	93,125
» » » »	1- 9-1987/97	96 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,450
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,050
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,225
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,250
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,050
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,150
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,300
» » »	10,50%	15- 3-1990	99.100
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,750
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,075
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,125
» » »	10,50%	15- 4-1990	99 —
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,625
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,750
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,925
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,800
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,425
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,225
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,575
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,725
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,700
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,925
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,575
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,875
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,600
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,200
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,650
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,750
» » »	9,25%	1-10-1990	97,600
» » »	11,50%	1-10-1990	98,850
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,750
» » »	9,25%	1-11-1990	97,600
» » »	9,25%	1-12-1990	97,375
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,675
» » »	11,50%	1-11-1991	97,175
» » »	11,50%	1-12-1991	97,125
» » »	9.25%	1- 1-1992	93,900
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,800
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,575
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,750
» » »	12.50%	1- 3-1992	97,700
» » »	9.15%	1- 4-1992	93.550
» » »	11,00%	1- 4-1992	93,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,625
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,500
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,350
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,800
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,600
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,450
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,150
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,925
» » »	11,50%	1 8-1992	95,800
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,700
» » »	12,50%	1-10-1992	97,500
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,625
» » »	12,50%	1-11-1993	96,775
» » »	12,50%	17-11-1993	96,975
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,100

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100,050
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	100,825
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	102,350
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,275
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,550
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,950
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,550
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,175
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	99.600
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,175
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,100
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,150
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,500
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,275
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,125
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,725
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M09119

N. 218

Corso dei cambi del 10 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1352,450	1352,450	1352,40	1352,450	1352,450	1352,45	1352.400	1352.450	1352,450	1352,45
Marco tedesco	730,250	730,250	730,50	730,250	730,250	730,25	730,250	730.250	730,250	730,25
Franco francese	215,380	215,380	215,75	215,380	215,380	215,38	215,380	215,380	215,380	215.38
Lira sterlina	2143,400	2143,400	2147,50	2143,400	2143,400	2143,40	2143,400	2143,400	2143,400	2143,40
Fiorino olandese	647,100	647,100	647,50	647,100	647,100	647,10	647,080	647.100	647,100	647.10
Franco belga	34,822	34,822	34,84	34,822	34,822	34.82	34,819	34,822	34,822	34,82
Peseta spagnola	11,576	11,576	11,61	11,576	11,576	11.57	11,575	11.576	11.576	11,57
Corona danese	188,280	188,280	188,55	188,280	188,280	188,28	188,260	188,280	188,280	188,28
Lira irlandese	1944,150	1944,150	1945 —	1944,150	1944,150	1944,15	1944,100	1944,150	1944,150	—
Dracma greca	8,161	8,161	8,16	8,161	—	—	8,167	8,161	8,161	—
Escudo portoghese	8,547	8,547	8,55	8,547	8,547	8,54	8.550	8,547	8,547	8,54
E.C.U.	1501,050	1501,050	1501,90	1501,050	1501,050	1501,05	1501,350	1501,050	1501,050	1501,95
Dollaro canadese	1157,400	1157,400	1158,50	1157,400	1157,400	1157,40	1158,100	1157,400	1157,400	1157,40
Yen giapponese	9,471	9,471	9,4550	9,471	9,471	9,47	9,466	9,471	9.471	9,47
Franco svizzero	831,800	831,800	832,10	831,800	831,800	831,80	831,800	831,800	831.800	831,80
Scellino austriaco	103,635	103,635	103,85	103,635	103,635	103,62	103,649	103,635	103,635	103,62
Corona norvegese	195,250	195,250	195,50	195,250	195,250	195,25	195,130	195,250	195.250	195,25
Corona svedese	210,340	210,340	210,50	210,340	210,340	210,34	210,350	210.340	210,340	210,34
Marco finlandese	316,250	316,250	316,50	316,250	316,250	316,25	316,270	316,250	316,250	—
Dollaro australiano	1066,100	1066,100	1067 —	1066,100	1066,100	1066,10	1066 —	1066,100	1066,100	1066,10

Media dei titoli del 10 novembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,625
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101 —
» 10% » » 1977-92	100,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	90,050
» » » 22- 6-1987/91	90,125
» » » 18- 3-1987/94	73,425
» » » 21- 4-1987/94	73,225
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,300
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,775
» » » TR 2,5% 1983/93	85,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,825
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,625
» » » » 18-10-1985/90	99,850
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,850
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,925
» » » » 1- 1-1984/91	101,150
» » » » 17- 1-1986/91	99,775
» » » » 1- 2-1984/91	100,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,550
» » » » 1- 3-1984/91	100,125
» » » » 18- 3-1986/91	99,500

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,400
» » » »	1- 5-1984/91	100,600
» » » »	1- 6-1984/91	100,600
» » » »	1- 7-1984/91	100,250
» » » »	1- 8-1984/91	100,100
» » » »	1- 9-1984/91	99,875
» » » »	1-10-1984/91	100,125
» » » »	1-11-1984/91	100,275
» » » »	1-12-1984/91	100,025
» » » »	1- 1-1985/92	99,775
» » » »	1- 2-1985/92	98,800
» » » »	18- 4-1986/92	97,950
» » » »	19- 5-1986/92	97,325
» » » »	20- 7-1987/92	97,750
» » » »	19- 8-1987/92	97,875
» » » »	1-11-1987/92	97,875
» » » »	1-12-1987/92	97,800
» » » »	1- 1-1988/93	97,275
» » » »	1- 2-1988/93	97 —
» » » »	1- 3-1988/93	96,875
» » » »	1- 4-1988/93	97,100
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,425
» » » »	18- 6-1986/93	96 —
» » » »	1- 7-1988/93	98,300
» » » »	17- 7-1986/93	95,775
» » » »	1- 8-1988/93	98,100
» » » »	19- 8-1986/93	94,950
» » » »	1- 9-1988/93	97,500
» » » »	18- 9-1986/93	94,950
» » » »	1-10-1988/93	97,600
» » » »	20-10-1986/93	95,925
» » » »	1-11-1988/93	98,050
» » » »	18-11-1986/93	96,700
» » » »	19-12-1986/93	96,375
» » » »	1- 1-1989/94	97,625
» » » »	1- 2-1989/94	97,150
» » » »	1- 3-1989/94	96,950
» » » »	15- 3-1989/94	96,650
» » » »	1- 4-1989/94	96,925
» » » »	1-10-1987/94	97,425
» » » »	1- 2-1985/95	96,275
» » » »	1- 3-1985/95	93,075
» » » »	1- 4-1985/95	92,850
» » » »	1- 5-1985/95	92,925
» » » »	1- 6-1985/95	93,125
» » » »	1- 7-1985/95	94,500
» » » »	1- 8-1985/95	93,725
» » » »	1- 9-1985/95	93,625
» » » »	1-10-1985/95	94,700
» » » »	1-11-1985/95	94,950
» » » »	1-12-1985/95	94,850
» » » »	1- 1-1986/96	94.850
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,200
» » » »	1- 2-1986/96	94,350
» » » »	1- 3-1986/96	93,500
» » » »	1- 4-1986/96	93 —
» » » »	1- 5-1986/96	93,150
» » » »	1- 6-1986/96	94,075
» » » »	1- 7-1986/96	93,700
» » » »	1- 8-1986/96	93,075
» » » »	1- 9-1986/96	93,250
» » » »	1-10-1986/96	93,250
» » » »	1-11-1986/96	93,575
» » » »	1-12-1986/96	94,025
» » » »	1- 1-1987/97	93,600
» » » »	1- 2-1987/97	93,275
» » » »	18- 2-1987/97	93,300
» » » »	1- 3-1987/97	93,300
» » » »	1- 4-1987/97	92,275
» » » »	1- 5-1987/97	93,075
» » » »	1- 6-1987/97	93,725
» » » »	1- 7-1987/97	93,825
» » » »	1- 8-1987/97	93,125
» » » »	1- 9-1987/97	96 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,425
» » »	12,50%	1- 1-1990	99,750
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,225
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,200
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,950
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,125
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,300
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,075
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,700
» » »	10,50%	1- 4-1990	99 —
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,125
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,950
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,650
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,750
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,850
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,825
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,450
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,150
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,575
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,675
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,900
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,700
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,550
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,750
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,525
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,175
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,550
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,700
» » »	9,25%	1-10-1990	97,600
» » »	11,50%	1-10-1990	98,825
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,700
» » »	9,25%	1-11-1990	97,575
» » »	9,25%	1-12-1990	97,400
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,675
» » »	11,50%	1-11-1991	97,100
» » »	11,50%	1-12-1991	97,075
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,800
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,875
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,650
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,700
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,650
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,425
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,575
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,500
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,275
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,675
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,575
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,525
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,125
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,125
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,725
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,600
» » »	12,50%	1-10-1992	97,425
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,550
» » »	12,50%	1-11-1993	96,650
» » »	12,50%	17-11-1993	96,975
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,125

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100,050
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	101,075
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	102,600
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,350
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,700
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,950
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,650
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,025
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,425
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,325
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,100
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,725
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,150
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,675
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,275
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,725
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	94,825
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M10119

Revoca di accreditamento di notaio per operazioni su titoli del debito pubblico

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Stefano Brucculeri, con decreto ministeriale 6 novembre 1989, è stato revocato, con effetto dall'8 giugno 1989, l'accreditamento per le operazioni su titoli di rendita da eseguire presso la Direzione generale del debito pubblico conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 16 settembre 1967.

89A5255

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria

fisica I.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto amministrativo.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica delle particelle elementari.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di lettere e filosofia:

glottologia.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

farmacologia.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lingue e letterature straniere:

pedagogia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A5241

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5962 del 19 settembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Roche di Milano la donazione consistente in apparecchiature scientifiche per un valore di L. 11.000.000 da destinare all'istituto di clinica dermosifilopatica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6064 del 18 settembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 70.000.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6066 del 18 settembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente L. 200.000.000 da destinare all'istituto di patologia generale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6069 del 19 settembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 25.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica IV.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6070 del 18 settembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 15.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6071 del 18 settembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 45.000.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 6073 del 19 settembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'amministrazione provinciale di Firenze la donazione consistente in L. 1.500.000 da destinare al dipartimento di biologia animale e genetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5985 del 19 settembre 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 40.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III.

89A5242

Estinzione della fondazione «Giuseppe Colasanti» dell'Università di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1989, registro n. 45 Istruzione, foglio n. 287, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione viene dichiarata estinta la fondazione «Giuseppe Colasanti» dell'Università degli studi di Roma ed il patrimonio residuo viene devoluto all'Università «La Sapienza» di Roma affinché destini le rendite del suddetto patrimonio al conferimento dei premi di laurea.

89A5243

Autorizzazione all'istituto «G. Toniolo» di studi superiori in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1989, registro n. 45 istruzione, foglio n. 250, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione l'istituto «G. Toniolo» di studi superiori, con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra Emilia Tagliabue consistente in un immobile sito in Milano, via Cicerchio, del valore di L. 52.700.000.

89A5244

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione all'Automobile club di Varese ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1989, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1989, registro n. 8 Turismo, foglio n. 103, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Varese viene autorizzato ad acquistare per L. 80.000.000 dalla «Cila S.r.l.» l'unità immobiliare sita in Laveno Mombello, via XXIV Maggio angolo piazza Vittorio Veneto, consistente in un locale sito al piano terra di mq 52 comprensivo di servizi. Detta unità immobiliare è individuata catastalmente al nuovo catasto edilizio urbano di Varese alla partita 2445, mappale 2064 sub 1, foglio 7.

89A5245

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare alcune eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella metà di un appartamento sito in Genova, piazza Tommaseo n. 1, del periziato valore di L. 95.700.000, disposta dalla sig.ra Nannoni Luigia ved. Montanari, con testamento n. 20791/958 di repertorio, a rogito dott. Francesco Grondona, notaio in Genova.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili ed immobili (escluso il fabbricato sito in Rimini, via Verdi n. 11) disposta dalla sig.ra Maria Babini, ved. Ugolini, con testamento olografo n. 284 di repertorio, a rogito dott. Alberto Ricci, notaio in Rimini (Forlì).

89A5246

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa di Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Rosa Maria Panizza, con testamento olografo n. 101870/13980 di repertorio, a rogito dott. Gianfranco Busso, notaio in Alessandria.

89A5247

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Milfound», in Feletto Umberto

Con deliberazione n. 4611 del 13 ottobre 1989, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Milfound - Società cooperativa a r.l.», con sede in Feletto Umberto - Tavagnacco costituita il 9 marzo 1987 per rogito notaio dott. Giampaolo Missio di Tricesimo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Scarpa residente in Tavagnacco, via S. Daniele, 24.

89A5250

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**265.000**
- semestrale	**L.**	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**40.000**
- semestrale	**L.**	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**150.000**
- semestrale	**L.**	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**40.000**
- semestrale	**L.**	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**150.000**
- semestrale	**L.**	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**500.000**
- semestrale	**L.**	**270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L.**	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**200.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*